

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1967

Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 dicembre 1965, n. 1309, venne convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, che disponeva la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana per la durata di due anni e la istituzione, per compensare in parte il bilancio dello Stato della perdita del suddetto gettito tributario, di un'addizionale speciale all'IGE, per lo stesso periodo di tempo, sulle materie prime tessili di lana e sugli stracci.

Tale provvedimento, specie per le modifiche introdotte in sede di conversione, ha provocato talune osservazioni da parte della Comunità economica europea, che, dopo approfondito esame, ha ritenuto il provvedimento stesso in contrasto con le disposizioni degli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma ed ha, quindi, chiesto che le riscontrate discriminazioni venissero eliminate.

In particolare, la CEE ha osservato che è stata stabilita una misura di addizionale ridotta per i peli fini, per le lane ricavate dal

delanaggio delle pelli, per le materie prime destinate alla fabbricazione dei tappeti, coperte e feltri tessuti, mentre, per la restituzione dell'IGE all'esportazione, non è stata stabilita un'aliquota ridotta nè per i tappeti, coperte e feltri tessuti nè per i prodotti fabbricati con peli fini o con lane di delanaggio.

È stato inoltre rilevato che i prodotti fabbricati con lane provenienti da stracci beneficerebbero di un rimborso all'esportazione superiore all'effettiva incidenza della IGE riscontrata nei prodotti stessi, in quanto la presunzione « *iuris et de iure* » alla quale si è ricorso per stabilire, agli effetti della restituzione dell'aliquota integrativa, se un prodotto è fabbricato con stracci (valore o prezzo non superiore a lire 1.000 a chilogrammo) non rispecchia la realtà economica.

Le suddette osservazioni appaiono, in linea di massima, pienamente fondate e quindi, per evitare che, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, la questione venga deferita alla Corte di giustizia internazionale, si reputa opportuno adeguarsi al parere espresso dalla Commissione CEE.

Di conseguenza è stato predisposto l'accluso disegno di legge con il quale si tende, appunto, ad eliminare le discriminazioni che la citata legge n. 1309 avrebbe determinato nei confronti degli altri Stati membri della Comunità.

Il provvedimento si compone di un unico articolo recante diverse modifiche alle norme attualmente esistenti.

Innanzitutto viene ridotta dal 7,80 per cento al 4 per cento la misura dell'addizionale gravante tutte le materie prime tessili di lana, livellandola, così, alle misure di addizionale in atto esistenti per i peli fini, gli stracci e le lane ricavate dal delanaggio delle pelli lanute.

Viene anche abolita l'agevolazione contenuta nell'articolo 4 del cennato decreto-legge del 1965, n. 1118, per le materie prime destinate alla fabbricazione di tappeti, coperte e feltri tessuti, agevolazione che viene assorbita dal generale livellamento delle misure dell'addizionale.

Dallo stesso articolo 4 è stata anche eliminata l'esenzione per le lane acquistate o importate da fabbricanti di materassi di lana, esenzione che all'atto pratico si era rivelata del tutto inoperante in quanto alla confezione dei materassi di lana provvedono, per la quasi totalità, ditte artigiane.

Così facendo, si viene a livellare al 4 per cento l'onere che grava la lana da materassi sia che essa venga importata direttamente dal fabbricante sia, come avviene solitamente, che venga acquistata presso commercianti che hanno sopportato l'onere dell'addizionale.

Per effetto del livellamento della misura dell'addizionale che viene adottata con la modifica all'articolo 3 del decreto-legge citato, si prevede anche, con la modifica apportata all'articolo 5, una diversa misura delle aliquote integrative della imposta di conguaglio e della restituzione dell'IGE all'esportazione, determinate, appunto, tenendo presente una incidenza tributaria del 4 per cento.

Di conseguenza, non ha più ragione di essere la riduzione prevista, agli effetti della imposta di conguaglio e della restituzione dell'IGE, per i prodotti fabbricati con gli stracci, che viene abolita.

Il predisposto provvedimento non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto alla diminuzione delle entrate a titolo di addizionale corrisponde, tenuto conto che gran parte della produzione tessile è destinata all'estero, un minore esborso per la restituzione dell'IGE all'esportazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645 lane in massa . . . . .	4 %
ex 646 peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria	4 %
647 peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti	4 %
648 cascami di lana e di peli fini, puri o misti . . . . .	4 %
649 sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti . . . . .	4 %
650 lane e peli, cardati o pettinati . . . . .	4 %
757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi . . . . .	4 % ».

L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengono acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

A tale fine le imprese interessate debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di filati diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero venduti ad imprese esercenti attività diversa da quella della produzione di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto di impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente

articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegato B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,90 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 2,50 per cento ».

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso.